CAMERA DEI DEPUTATI N. 2735

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BONAITI e CALVETTI

Presentata il 29 ottobre 1965

Modifica dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sulla pensione di anzianità a carico dell'INPS

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903 – avviamento alla riforma e miglioramento di pensione della Previdenza sociale – ha istituito la pensione cosiddetta di anzianità, per coloro cioè che possono far valere 35 anni di effettiva contribuzione prescindendo dall'età dell'assicurato.

Già in sede di esame e di approvazione erano state avanzate delle proposte intese a far considerare e conteggiare ai fini della predetta pensione anche i periodi di contribuzione figurativa.

Tali proposte non sono state in quella sede prese in considerazione evidentemente per motivi di finanziamento, che per la verità hanno lasciato quanto meno perplessi.

A breve distanza dalla emanazione della legge ed in sede di prima applicazione sono emerse ed hanno manifestato tutta la loro consistenza le discrepanze e le ingiustizie che la norma determina, specie per talune ipotesi.

Ingiustizia particolarmente grave si determina per la esclusione dei periodi di contribuzione figurativa riguardanti il servizio militare specie per i combattenti. L'istintivo e caustico umorismo popolare ha già definito l'articolo 13 come l'articolo degli imboscati.

Certo si è che ad avvantaggiarsi per primi della innovazione veramente apprezzabile contenuta nell'articolo 13 della legge n. 903, sono coloro che hanno avuto la sorte di essere esentati dal servizio militare e di non aver partecipato alle guerre.

L'ingiustizia è anche troppo palese per aver bisogno di illustrazione.

A sanare tale ingiustizia mira precisamente la proposta di legge che si ha l'onore di presentare.

Potrà essere modificata nella sua formulazione, potrà, se difficoltà gravi si opporranno al suo integrale accoglimento, essere ridimensionata nella sua estensione, ma non potrà essere disconosciuta nel suo spirito e nel suo contenuto sostanziale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie di cui al precedente articolo 1 hanno diritto alla pensione a qualunque età, purché possano far valere 35 anni di contribuzione effettiva o figurativa, calcolata quest'ultima secondo le norme di legge in vigore.

L'importo dei contributi figurativi si determina sulla media della contribuzione dell'anno precedente e dell'anno successivo al periodo da riconoscere.